



PROVINCIA DI VITERBO
Settore 10° Edilizia Scolastica

DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E/O SERVIZI.

1. DESCRIZIONE DELL'ALBO

L'albo dei fornitori di beni e di servizi del Settore 10° della Provincia di Viterbo, individua l'elenco delle categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte fornitrici del Settore per l'acquisizione di beni e/o prestazione di servizi, per l'invito a partecipare a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e affidamenti in economia per soddisfare con continuità le varie esigenze del Settore.

Le ditte sono classificate nell'albo per importi e per categorie e, rispettivamente:

- categorie per forniture e servizi;
- categorie servizi di cui all'allegato A e B del d.lgs. 163/2006 (elenco allegato A).

Le ditte potranno offrire servizi e forniture per un importo pari o superiore a € 20.000,00 e fino ad € 211.000,00 previa la consultazione di cinque operatori economici ricavati dall'albo in oggetto.

Le ditte potranno altresì offrire servizi e forniture per un importo inferiore ad € 20.000,00 a seguito di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previa consultazione da parte dello stesso dell'albo in questione.

Le ditte iscritte in tale elenco potranno altresì partecipare ad affidamenti attraverso l'espletamento da parte di codesta amministrazione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

La suddetta procedura per affidamento di pubbliche forniture (come da termini di legge) verrà applicata:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna offerta appropriata;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica-artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico;
- c) quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
- d) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore del concorso;
- e) per le forniture complementari, non comprese nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenute necessarie alla prestazione della fornitura oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - tali forniture complementari non possono essere separate, sotto il profilo tecnico ed

economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessarie al suo perfezionamento;

- il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per le forniture complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- per le nuove forniture consistenti nella ripetizione di forniture analoghe già affidate all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali forniture siano conformi ad un progetto di base e che questo sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; tuttavia non devono essere trascorsi più di tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale.

In questo caso la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato ovvero dall'albo in oggetto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, concorrenza e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenete gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

I criteri di aggiudicazione sono quelli del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

E' vietato il tacito rinnovo dei contratti.

La suddetta procedura per affidamento di pubblici servizi (come da termini di legge) verrà applicata:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna offerta appropriata;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico;
- c) quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
- d) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore del concorso;
- e) per i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
 - per i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che questo sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;

tuttavia non devono essere trascorsi più di tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale.

In questo caso la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato ovvero dall'albo in oggetto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, concorrenza e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenete gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

I criteri di aggiudicazione sono quelli del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

È vietato il tacito rinnovo dei contratti.

L'iscrizione a codesto albo può essere richiesta per più categorie merceologiche, e per diversi importi.

Possono presentare istanza di iscrizione all'albo, tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative ecc., interessati a prestare beni e servizi, ed in quanto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione;
- c) iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
- d) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006;
- e) inesistenza cause interdittive previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
- g) assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'Amministrazione;
- h) adempimento agli obblighi inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

Non sono accettate domande di iscrizione da parte di società di fatto e di rappresentanti di commercio, agenti, commissionari.

Al fine di essere invitati a procedure relative all'affidamento di forniture e servizi è altresì richiesto:

- a) per importi superiori a 50.000 Euro e fino a 100.000 Euro l'esecuzione regolare di almeno un servizio o fornitura analogo a quello oggetto di affidamento;
- b) per importi superiori a 100.000 Euro e fino alla soglia comunitaria, l'esecuzione regolare di almeno un servizio o fornitura analogo a quello oggetto di affidamento, e la presentazione di idonea referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa;
- c) per importi superiori alla soglia comunitaria l'esecuzione regolare di almeno due servizi o forniture analoghi a quello oggetto di affidamento, e la presentazione di idonea referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa.

Avvertenze:

- I servizi o le forniture devono essere stati prestati negli ultimi tre esercizi.
- L'importo delle forniture o dei servizi deve essere almeno pari all'importo massimo per il quale si chiede l'iscrizione.
- per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica la previsione contenuta nell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

2. MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le ditte che intendono iscriversi all'albo fornitori, devono compilare l'apposito modulo (allegato B), in competente carta semplice, predisposto per il settore di riferimento (forniture e/o servizi, di cui all'allegato A e B al d.lgs. 163/2006), esclusi servizi tecnici di progettazione in quanto interessati da specifico elenco già costituito da aggiornare, nonché allegare la sottoelencata documentazione, pena il non accoglimento dell'istanza.

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata; alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- Per l'affidamento di forniture e servizi:

1. certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente la dicitura “*nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575*”;
2. per importi superiori ad € 50.000, certificato/idi regolare esecuzione di riferimento;
3. per importi superiori a 100.000 Euro e comunitari, referenza bancaria in originale.
4. (per tutti) dichiarazione/i sostitutive di cui all'allegato C, completa della documentazione eventualmente richiesta dalla citata dichiarazione sostitutiva.

- Per l'affidamento di servizi di cui all'allegato A e B d.lgs. 163/2006

1. certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente la dicitura “*nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575*”;
2. per importi superiori ad € 50.000, certificato/idi regolare esecuzione dei servizi di cui si chiede l'iscrizione;
3. per importi superiori ad € 100.000 e comunitari, referenza bancaria in originale.
4. dichiarazione/i sostitutive di cui all'allegato C, completa della documentazione eventualmente richiesta dalla citata dichiarazione sostitutiva.

I plichi contenenti l'istanza e le documentazioni devono pervenire al seguente indirizzo: **PROVINCIA DI VITERBO – SETTORE 10° EDILIZIA SCOLASTICA SETTORE – Via A. Saffi, n, 49 – 01100 VITERBO.**

Nella domanda il richiedente dovrà indicare l'indirizzo e-mail e il n. di fax della ditta, al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti all'Albo, le altre comunicazioni relative alla procedura di che trattasi e gli eventuali inviti.

3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'iscrizione viene effettuata per le categorie di cui all'allegato A, con riferimento alla codificazione appositamente predisposta, e devono essere esclusivamente riferite all'attività esercitata dichiarata alla CCIAA dalla ditta richiedente, in caso contrario l'istanza d'iscrizione verrà respinta.

In ogni caso, si potrà procedere in qualsiasi momento all'aggiunta di una o più categorie mediante la trasmissione di copia del certificato della Camera di Commercio da cui risulti l'inserimento delle nuove attività esercitate.

4. ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

L'albo fornitori è "aperto" per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione.

L'Amministrazione provvede alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e comunica alle imprese richiedenti, per mezzo di posta elettronica, l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento.

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, è facoltà dell'Amministrazione richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all'istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta di integrazione della documentazione l'Amministrazione indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

L'Albo è approvato con determinazione dirigenziale.

L'entrata in vigore dell'albo è stabilita per il giorno 1° giugno 2011.

5. CAUSE DI CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al presente avviso e disposizioni legislative e/o regolamentari, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione di disporre la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;**
- b) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito ricevuto;**
- c) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro, servizio o fornitura prestati, a cura del servizio interessato. In tal caso la ditta non sarà invitata a procedure negoziate di qualsiasi tipo, per i successivi 5 anni;**
- d) Qualora si verifichino nell'anno irregolarità, anche temporanee circa la regolarità contributiva e tributaria.**

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Il dirigente del servizio dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo fax, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo. Le determinazioni del dirigente devono essere rese note alla ditta interessata, a mezzo fax, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Le ditte sono tenute a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'albo.

6. FASE DELL'AFFIDAMENTO

Per l'affidamento il Responsabile del procedimento individua l'impresa da interpellare con il criterio della rotazione unica, in relazione alla categoria merceologica e all'importo di riferimento.

Di tale procedimento sarà tenuto un apposito registro informatico presso l'Ufficio Amministrativo del Settore.

L'inclusione dell'impresa nell'albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture, servizi o lavori, e la Provincia non è assolutamente vincolata nei confronti delle ditte stesse.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento del procedimento in oggetto;**
- b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;**
- c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione all'albo dei fornitori;**
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella non inclusione nell'albo dei fornitori;**
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione interessato al procedimento; 2) i soggetti che abbiano presentato istanza di iscrizione all'albo fornitori; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;**
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, indirizzando le richieste al Dirigente competente;**
- g) i dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Amministrativo del Settore 10° Edilizia Scolastica, Patrimonio Edilizio e Urbanistica.**

Responsabile per la tenuta dell'Albo è il Servizio Amministrativo del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Viterbo – Sig. Roberta Sonaglia (tel. n. 0761/ 313388 fax. n. 0761/313351, indirizzo e-mail: r.sonaglia@provincia.vt.it)

IL DIRIGENTE
- Ing. Giancarlo Stoppacciaro -

RS/